

## ALLEGATO 1

**Ipotesi di riforma regolamentare presentata dal Gruppo di lavoro  
costituito presso la Giunta per il Regolamento.***trasmessa alla Presidenza il 27 novembre 2013**INDICE*

Progetti di legge d’iniziativa popolare; petizioni .....	24
Gruppo misto .....	28
Processo verbale .....	30
Numero legale; modalità di votazione .....	33
Audizioni e indagini conoscitive in Commissione; funzioni di controllo .....	37
Istruttoria in vista di elezioni di competenza della Camera .....	42
Sindacato ispettivo .....	43
Mozioni; relazioni del Governo .....	53
Pubblicità dei lavori; riduzione della stampa degli atti parlamentari .	58
Abrogazione di norme sull’esame degli statuti delle regioni ad aut. ordinaria .....	65
Procedure di collegamento con l’Unione europea .....	69
Programmazione dei lavori .....	82
Ordine del giorno di seduta .....	87
Statuto dell’opposizione .....	89
Disciplina delle discussioni e dei tempi di intervento .....	92
Assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni .....	102
Esame in Commissione in sede consultiva .....	104
Comitato per la legislazione .....	109
Esame in sede referente e tempi minimi per la Commissione; procedura d’urgenza; emendamenti .....	117
Ordini del giorno in Assemblea .....	131
Questione di fiducia .....	133

**PROGETTI DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE; PETIZIONI****ART. 100-bis (esame dei progetti di legge popolare)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>1. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge d'iniziativa dei consigli regionali loro assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione è istituito un apposito comitato permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4, il quale, su ciascun progetto di legge, formula una proposta motivata alla Commissione. È consentita l'audizione di un rappresentante dei promotori del progetto di legge d'iniziativa popolare. Se la deliberazione è favorevole, previa intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione, salvi i termini più brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione è contraria, ne viene data notizia ai promotori o ai consigli regionali che hanno presentato la proposta.</p>
	<p>2. Decorsi due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione, il progetto di legge è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea.</p>

**Art. 107 (repechage dei progetti di legge popolare)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiara l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa a norma del comma 6 dell'articolo 25.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti; diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.</p>	<p>4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti; diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria. <b>In tale</b></p>

	<b>ultimo caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 100-bis ma il termine di un mese di cui al comma 1, primo periodo, decorre dalla data della costituzione delle Commissioni.</b>
--	---

**ART. 109 (esame delle petizioni)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.	1. Le petizioni <b>trasmesse</b> alle Commissioni competenti <b>sono valutate nell'ambito del comitato permanente di cui all'articolo 100-bis, comma 1. Il comitato formula proposte alla Commissione in ordine al loro esame; delle decisioni della Commissione è data notizia al primo firmatario.</b>
2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.	2. <i>Identico</i>
3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.	3. <i>Identico</i>

**ART. 33 (pubblicazione delle petizioni)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. Un <b>Segretario legge</b> il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.	2. Un sunto delle petizioni presentate è <b>pubblicato nell'allegato al resoconto della seduta dell'Assemblea. Le petizioni sono</b> trasmesse alla Commissione competente, presso la quale

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>MODIFICHE PROPOSTE</b>
	ogni deputato può prenderne cognizione.

**GRUPPO MISTO****ART. 14 (natura del Gruppo misto)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.	01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati, <b>che vi aderiscono sulla base della manifestazione di volontà di cui al comma 3</b> , la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari <b>ed al Gruppo misto</b> , in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.	3. Entro due giorni dalla <b>conclusione della prima seduta o dalla data di proclamazione, se successiva</b> , i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo <b>aderiscono</b> .
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.	4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, <b>o si dimettano da un Gruppo senza dichiarare l'iscrizione ad un altro</b> , o non appartengano ad alcun Gruppo, <b>confluiscono in un unico Gruppo misto, a costituzione necessaria e di carattere permanente</b> .

**ART. 15 (statuto; dotazioni e contributi)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai	3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. E' altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</p>	<p>Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. E' altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati <b>con specifico riguardo alla sua peculiare natura e composizione</b> ed al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da <b>garantirne l'autonomia funzionale, tenendo conto sia</b> delle esigenze di base comuni che della consistenza numerica di ciascuna componente.</p>

#### ART. 15-ter (rendiconto)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto.</p>	<p>8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto, <b>tenuto conto della sua peculiare natura e composizione.</b></p>

## PROCESSO VERBALE

### Art. 11 (contenuto del processo verbale; compiti dei Segretari di Presidenza)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, <b>che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura;</b> formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.</p>	<p>1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, <i>quando occorra, i singoli</i> voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.</p>

### Art. 32 (lettura del processo verbale)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Il Presidente dell'Assemblea o il presidente della Commissione apre la seduta e la chiude.</p>	<p><i>1. Identico</i></p>
<p><b>2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata</b></p>	<p><i>2-3. Abrogati</i></p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>di mano.</p> <p><b>3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.</b></p>	

### Art. 34 (contenuto del processo verbale)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Delle sedute dell'Assemblea <b>e delle Commissioni</b> si redige un processo verbale da parte <b>rispettivamente</b> del funzionario estensore del processo verbale <b>e dei funzionari addetti alle singole Commissioni.</b></p>	<p>1. Delle sedute dell'Assemblea si redige un processo verbale da parte del funzionario estensore del processo verbale.</p>
	<p><b>1-bis.</b> Il processo verbale contiene soltanto l'indicazione dei temi trattati, l'elenco dei deputati intervenuti e la menzione delle deliberazioni assunte dalla Camera. Il processo verbale di ciascuna seduta è affisso nell'Aula nella seduta successiva e si intende approvato se, entro la conclusione della seduta in cui esso è stato reso disponibile, non siano formulate per iscritto al Presidente della Camera obiezioni sulla non conformità del verbale a quanto accaduto, con indicazione testuale delle modifiche da apportarvi. Il Presidente, sentiti i deputati segretari, sottopone, ove lo ritenga opportuno, all'Assemblea, entro la seduta successiva, le eventuali proposte di modificazione purchè specificamente formulate. L'Assemblea vota tali proposte per alzata di mano.</p>

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>MODIFICHE PROPOSTE</b>
2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari, raccolti e conservati negli archivi della Camera. 3. L'Assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.	2-3. <i>Identici.</i>

**NUMERO LEGALE; MODALITÀ DI VOTAZIONE****Art. 46 (computo del numero legale)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.</p>	<p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni <b>in sedi nelle quali esse esprimono la volontà definitiva della Camera</b> non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni <b>nelle altre sedi</b> è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.</p>
<p>6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.</p>	<p>6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale. <b>Quando la richiesta sia stata avanzata da uno o più presidenti di gruppo, è considerato presente un numero di deputati appartenenti ai gruppi richiedenti pari alla differenza fra il quorum prescritto per la richiesta e il numero di deputati ad essi appartenenti che abbiano partecipato alla votazione o che siano stati computati nel numero legale a norma del comma 7.</b></p>
	<p><b>7. Sono computati nel numero legale, ove indicati nominativamente dalla Presidenza, i deputati che, pur non avendo partecipato alla votazione, siano comunque presenti in Aula al momento della chiusura della votazione ovvero, in alternativa, abbiano, nella stessa seduta, svolto la</b></p>

	<b>dichiarazione di voto.</b>
--	-------------------------------

**Art. 47 (verifica del numero legale; effetti della mancanza)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.	<b>1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.</b>
2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.	<b>2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di <b>non meno di trenta minuti</b>, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data. <b>In caso di sospensione della seduta, è in facoltà del Presidente, alla ripresa della seduta, apprezzate le circostanze non procedere alla ripetizione della votazione su cui è mancato il numero legale ma rinviarla ad altra seduta. In tal caso l'Assemblea o la Commissione non possono procedere, nella stessa seduta, alla trattazione di argomenti che comportino votazioni.</b></b>

**Art. 49 (modalità delle votazioni; preavviso)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, <b>per divisione nell'aula</b> o per votazione nominale.	2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, <b>con votazione per appello nominale o mediante procedimento elettronico.</b>
3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.	3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi <b>mediante procedimento elettronico</b> , ovvero, se si tratta di elezioni, <b>mediante</b> apposita scheda. <b>Per le deliberazioni a scrutinio segreto in Commissione, è predisposta una scheda recante le possibili opzioni di voto.</b>
4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.	<b>4. Abrogato.</b>
5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'art. 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.	5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno <b>quindici minuti</b> di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'art. 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

#### Art. 55 (modalità del voto segreto; difetto dell'impianto di voto)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La votazione per scrutinio segreto <b>normalmente</b> ha luogo mediante procedimento elettronico.	1. La votazione per scrutinio segreto ha luogo mediante procedimento elettronico.
2. <b>In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle</b>	2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente <b>dispone che la votazione per scrutinio segreto abbia luogo per schede. A tal fine è predisposta una scheda recante le possibili opzioni di</b>

<b>urne.</b>	<b>voto.</b>
--------------	--------------

## AUDIZIONI E INDAGINI CONOSCITIVE IN COMMISSIONE; FUNZIONI DI CONTROLLO

### Art. 143 (audizioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.</p>	<p>2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo, <b>ovvero a società di diritto privato a integrale partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico. Per finalità esclusivamente conoscitive, possono inoltre chiedere informazioni e osservazioni su questioni rientranti nelle materie di loro competenza, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alle autorità indipendenti,</b></p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>alla Corte di cassazione, ai commissari straordinari del Governo, ai soggetti rappresentativi di interessi costituzionalmente tutelati, ai rappresentanti delle Regioni e delle autonomie territoriali. A tal fine le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono procedere all'audizione dei presidenti o dei legali rappresentanti degli organi e degli enti indicati ovvero di loro delegati nei limiti dei poteri attribuiti dall'ordinamento a ciascun organo.</p>
<p>3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
	<p>3-<i>bis</i>. Le procedure di cui ai commi precedenti sono disposte quando lo richieda un quarto dei componenti della Commissione.</p>
	<p>3-<i>ter</i>. Le Commissioni svolgono un costante monitoraggio delle politiche pubbliche nelle materie di loro competenza, avvalendosi di ogni relazione e documento ad esse deferiti ed utilizzando le procedure di cui ai commi precedenti e all'articolo 144. A tal fine possono istituire, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, appositi comitati permanenti. Questi possono presentare alle Commissioni documenti con i quali è dato conto dei risultati del monitoraggio svolto e che sono discussi dalle Commissioni, alla presenza del Governo, con cadenza almeno semestrale.</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.</p>	<p>4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. <b>È in facoltà della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato, ed è finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. L'audizione è comunque disposta quando lo richieda un quarto dei componenti della Commissione.</b> Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

#### Art. 148 (richieste alla Corte dei conti)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o un presidente di Gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.	<b>1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 143, comma 2</b> , un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o un presidente di Gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di <b>relazioni, informative e altri documenti scritti</b> alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

#### Art. 127-ter (audizioni di parlamentari europei e rappresentanti dell'UE)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.	<i>v. più oltre, il nuovo art. 127-quinquies</i>

#### Art. 144 (indagini conoscitive)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<b>1-bis. Se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti della Commissione appartenenti ai Gruppi delle opposizioni, la Commissione</b>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>medesima, previa intesa con il Presidente della Camera, dispone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. Per ogni anno non può essere disposta, per ogni Commissione, più di una indagine conoscitiva ai sensi del presente comma.</p>

**ISTRUTTORIA IN VISTA DI ELEZIONI DI COMPETENZA DELLA CAMERA****Art. 56-bis (esame dei *curricula* in Commissione)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ogni volta che la Camera debba procedere all'elezione di membri di collegi, entro il settimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista l'elezione il Presidente della Camera trasmette alla Commissione competente per materia le indicazioni dei nominativi pervenute, con i relativi <i>curricula</i>. Non sono ricevibili le indicazioni di nominativi sprovvisti dei requisiti stabiliti per l'elezione.</li><li>2. I nominativi ed i relativi <i>curricula</i> sono pubblicati sul sito <i>internet</i> della Camera.</li><li>3. La Commissione stabilisce di quali fra i soggetti indicati procedere all'audizione; essa procede comunque all'audizione di quelli per cui ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti la Commissione.</li><li>4. Al termine dell'esame la Commissione, con riferimento ai nominativi di cui al comma 1, presenta una relazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'elezione, sull'idoneità a ricoprire la carica e sulla assenza di cause di conflitto d'interessi. La relazione è trasmessa al Presidente della Camera entro i due giorni antecedenti lo svolgimento dell'elezione ed è pubblicata in allegato all'ordine del giorno della seduta della Camera.</li><li>5. La Commissione, ove ciò si renda necessario a concludere la sua istruttoria, può chiedere al Presidente della Camera il rinvio della elezione una sola volta e per non più di una settimana.</li></ol>

## SINDACATO ISPETTIVO

### Art. 128 (interrogazioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.	1. <i>Identico.</i>
2. L'interrogazione consiste nella <b>semplice</b> domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.	2. L'interrogazione, <b>eventualmente corredata di una premessa illustrativa formulata in modo conciso</b> , consiste nella domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.
	3. <b>Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 e dagli articoli 135-bis e 135-ter</b> , alle interrogazioni il Governo risponde di regola per iscritto entro un mese dalla loro pubblicazione. La risposta, comunicata al Presidente della Camera, è pubblicata in allegato ai resoconti.
	4. Il Presidente della Camera, su richiesta dell'interrogante, comunica all'Assemblea le interrogazioni per le quali non è pervenuta la risposta del Governo entro il termine indicato al comma 3 e dà notizia della loro trasmissione alla Commissione competente per materia. Di tale trasmissione è data comunicazione anche al Governo. L'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione.

**Art. 129 (pubblicazione)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.	1. Le interrogazioni sono pubblicate <b>in apposito allegato al</b> resoconto della seduta in cui sono annunziate.
2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.	2. <b>Abrogato.</b>
3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato.	3. <b>Abrogato.</b>

**Art. 130**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.	1. <b>Abrogato.</b>
2. Trascorso il tempo indicato nel comma 1, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.	2. <b>Abrogato.</b>

**Art. 133**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Nel presentare un'interrogazione, il deputato può dichiarare che intende aver risposta in Commissione.	1-4. <b>Abrogati.</b>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p><b>2. In tal caso il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.</b></p> <p><b>3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme degli articoli 131 e 132.</b></p> <p><b>4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari</b></p>	

---

**Art. 134**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p><b>1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata alla Camera.</b></p> <p><b>2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.</b></p>	<p><b>1-2. Abrogati.</b></p>

**Art. 135-bis (interrogazioni a risposta immediata)**

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.</p>	<p>1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori:</p> <p><b>a) per una volta il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, anche in una giornata diversa dal mercoledì definita in sede di predisposizione del calendario;</b></p> <p><b>b) per le restanti il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.</b></p>
	<p><b>1-bis. Ove lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata non abbia luogo nella data prevista per ragioni dovute all'indisponibilità del Presidente del Consiglio e il rinvio non sia stato concordato con i Gruppi, il Presidente della Camera ne dà comunicazione alla Assemblea. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti.</b></p>
<p>2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.</p>	<p>2-4. <i>Identici</i></p>
<p>3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su</p>	

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.</p>	
<p>4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.</p>	
<p>5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.</p>	<p>5. <b>E' disposta</b> la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo, <b>dell'eventuale comunicazione di cui al comma 1-bis e del relativo dibattito.</b></p>
<p>6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-bis.</p>	<p>6-7. <i>Identici.</i></p>
<p>7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non</p>	

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.	

---

**Art. 136**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. I deputati presentano le interpellanze al Presidente della Camera.</p> <p>2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.</p>	<p><b>1-2. Abrogati.</b> (v. art. 138-bis)</p>

---

**Art. 137**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.</p> <p>2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo.</p> <p>3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.</p> <p>4. Prima della scadenza del termine previsto nel comma 2 o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro</p>	<p><b>1-4. Abrogati.</b></p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.	

## Art. 138

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.</p> <p>2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, può presentare una mozione.</p>	1-2. <i>Abrogati.</i>

## Art. 138-bis (interpellanze urgenti)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il	1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti al Presidente della Camera. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto ed eventualmente corredata di una premessa illustrativa formulata in

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
medesimo periodo.	<p><b>modo conciso, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica. Ciascun deputato può sottoscrivere non più di una interpellanza urgente per ogni mese di lavoro parlamentare. Ciascun presidente di Gruppo di consistenza numerica pari o inferiore a trenta deputati può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per il medesimo periodo. Tale quota è aumentata di un'ulteriore interpellanza al mese ogni trenta deputati.</b></p> <p><b>1-bis. Le interpellanze sono pubblicate in apposito allegato al resoconto della seduta in cui sono annunziate.</b></p>
2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.	2. <b>La Conferenza dei presidenti di gruppo prevede, per ciascuna settimana di lavoro dell'Assemblea, le giornate e le fasce orarie nelle quali le interpellanze di cui al comma 1 sono svolte. Alle interpellanze urgenti il Governo, salvo accordo con i presentatori, risponde entro i sette giorni successivi alla loro pubblicazione.</b>
3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.	3. <b>Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo la risposta del Governo, di esporre per non più di cinque minuti le ragioni per le quali sia o no soddisfatto.</b>

**Art. 138-ter (informative urgenti)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	1. Ove uno o più Gruppi chiedano che

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>il Governo renda alla Camera un'informativa, che non sia possibile ottenere tempestivamente con lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo ed avente ad oggetto un fatto determinato, di rilevanza generale e di particolare urgenza, il Presidente della Camera, sentiti i presidenti di Gruppo, invita il competente rappresentante del Governo ad intervenire nella prima seduta utile dell'Assemblea o della Commissione competente per materia.</p> <p>2. La discussione è introdotta dall'intervento del Governo, per non più di dieci minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di cinque minuti e di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nei termini indicati dal Presidente. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, è individuata una fascia oraria di durata non inferiore a trenta minuti destinata allo svolgimento di tali dibattiti.</p>

**Art. 139 (ammissibilità e svolgimento degli atti)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.	1. <i>Identico.</i>
2. Lo svolgimento <b>delle interrogazioni</b> ,	2. Lo svolgimento <b>delle informative</b> ,

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione <b>ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.</b>	delle interpellanze <b>urgenti</b> e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione.
3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.	3. <i>Identico.</i>
<b>4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.</b>	<b>4. <i>Abrogato.</i></b>

## MOZIONI; RELAZIONI DEL GOVERNO

### Art. 110 (presentazione delle mozioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.	1. Un presidente di Gruppo o <b>venti</b> deputati possono presentare una mozione, <b>eventualmente corredata di una parte motiva formulata in modo conciso</b> , al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

### Art. 111

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione.	<b>1. Abrogato.</b>
2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunzi, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati.	<b>2. Abrogato.</b>

### Art. 112 (discussione delle mozioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. <b>Qualora l'Assemblea lo consenta</b> , più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.	1. Più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
2. In questo caso, se una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della	<b>2. Identico.</b>

mozione su cui si apre la discussione.	<p><b>3. Quando la discussione abbia ad oggetto una mozione iscritta nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione, non si applica il comma 1, né è ammessa la presentazione di risoluzioni ai sensi dell'articolo 118, salvo che il Gruppo richiedente vi consenta. Non sono ammesse richieste di votazione per parti separate senza il consenso del medesimo Gruppo.</b></p>
--	---

#### Art. 113 (discussione delle mozioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione <b>sulle linee generali e la discussione degli emendamenti.</b></p>	<p>1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione, <b>il parere del Governo e le dichiarazioni di voto sul complesso delle mozioni e risoluzioni presentate.</b></p>
<p>2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.</p>	<p><b>2. La discussione di una mozione consiste negli interventi del proponente e di un deputato per Gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendone le modalità e i limiti di durata tenuto conto del tempo complessivo riservato a tali interventi ai sensi del comma 7 dell'articolo 24. Se all'atto dell'iscrizione in calendario ne faccia richiesta un presidente di Gruppo, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare di deputati appartenenti al Gruppo stesso; in tal</b></p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<b>caso il tempo assegnato al Gruppo è raddoppiato.</b> Il proponente di una mozione ha diritto alla replica. <b>Il Governo ha facoltà di intervenire al termine della discussione.</b>
3. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.	<b>3. Ferma restando la possibilità di presentare risoluzioni ai sensi dell'articolo 118, una volta iniziata la discussione non sono ammesse riformulazioni delle mozioni, salvo il caso in cui la riformulazione sia presentata, prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, per aderire ad un invito in tal senso formulato dal Governo nel suo parere.</b>
4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è abrogato, si pone ai voti l'emendamento.	<b>4. Abrogato.</b>

#### Art. 114 (votazione delle mozioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati	<b>1. Abrogato.</b>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.	
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.	2. <i>Abrogato.</i>
3. Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione.	3. <i>Abrogato.</i>
4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.	4. <i>Abrogato.</i>
5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.	5. <b>Salvo quanto previsto dall'articolo 112, comma 3, la votazione di una mozione può farsi per parti separate.</b>

#### Art. 124 (esame di relazioni del Governo)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.	1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici, <b>comprese le autorità indipendenti</b> , e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.
2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame <b>nel periodo previsto nell'articolo 119 se si tratta di documenti</b>	2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel termine di un mese. <b>All'esame si applicano, in quanto compatibili, le</b>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<b>programmatici o connessi con l'esame del bilancio e del consuntivo, e in ogni altro caso nel termine di un mese.</b>	<b>disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6.</b>
3. A conclusione dell'esame <b>di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo</b> , la Commissione presenta su ciascun documento una relazione da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli altri casi la Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117.	3. A conclusione dell'esame la Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117 <b>o approva una relazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1.</b>

## PUBBLICITÀ DEI LAVORI; RIDUZIONE DELLA STAMPA DEGLI ATTI PARLAMENTARI

### Art. 63 (pubblicità delle sedute dell'Assemblea)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.	1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. <b>Di esse è assicurata la pubblicità nella forma della trasmissione televisiva diretta sul canale satellitare e attraverso la web-tv sul sito internet della Camera, fatta salva la possibilità che il Presidente della Camera ne richieda altresì la trasmissione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.</b>
2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.	2. Dei lavori dell'Assemblea è redatto e <b>pubblicato, secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis,</b> un resoconto integrale.
3. Su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, o di dieci deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.	3. <i>Identico.</i>

### Art. 65 (pubblicità delle sedute delle Commissioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera.	1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede <b>con i seguenti strumenti:</b>
2. La pubblicità dei lavori delle	a) mediante resoconti <b>sommari</b> pubblicati <b>secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis</b> nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.</p>	<p>del Segretario generale della Camera;</p> <p><b>b) per le Commissioni in sede legislativa e in sede redigente anche mediante la pubblicazione di un resoconto integrale secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis. La Commissione stabilisce di quali sedute dedicate alle audizioni formali e alle indagini conoscitive disporre la pubblicazione di un resoconto sommario ovvero del resoconto integrale, tenendo conto di quanto previsto alla lettera c) e riservando di regola il resoconto integrale alle sedute di maggiore rilevanza politica;</b></p> <p><b>c) dei lavori delle Commissioni è sempre disposta la trasmissione sulla web-tv e, secondo criteri di rotazione stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, sul canale televisivo satellitare della Camera; essi sono altresì trasmessi attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso;</b></p> <p><b>d) è fatta salva la possibilità che il Presidente della Camera richieda altresì la trasmissione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente.</b></p> <div data-bbox="833 1729 1410 1998" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>NOTA: si tratta di una disciplina che richiede la definizione di una data di entrata in vigore compatibile con le esigenze di adeguamento tecnico del sito, della web-tv e delle aule delle Commissioni.</i></p> </div>
3. La Commissione decide quali dei suoi	3. La Commissione decide, anche su

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.	<b>richiesta del Governo</b> , quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti. <b>Decide altresì quali documenti ad essa pervenuti, diversi da quelli pubblicati dalla Camera, possano essere resi disponibili sul sito internet della Camera.</b>

## ART. 120

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. <b>Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.</b>	8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia.

## Art. 144 (processo verbale e pubblicità dei lavori nelle indagini conoscitive)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
4. Delle sedute delle Commissioni è redatto, <b>oltre al processo verbale</b> , un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.	4. <b>La pubblicità</b> delle sedute delle Commissioni è <b>stabilita secondo le disposizioni contenute nell'articolo 65, comma 1.</b>

## Art. 68 (pubblicazione dei progetti di legge)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, <b>dopo l'annuncio all'Assemblea</b> , sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.	1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato sono <b>pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Camera</b> nel più breve termine possibile. <b>L'annuncio della presentazione o della</b>

	trasmissione è pubblicato in allegato al Resoconto integrale delle sedute dell'Assemblea.
2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione.	2. La Presidenza della Camera dispone la stampa dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, dei disegni di legge europea e di delegazione europea, dei progetti di legge iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, dei progetti di legge trasmessi dal Senato, dei progetti di legge di cui all'articolo 71, dei progetti per i quali sia avanzata richiesta di dichiarazione dell'urgenza ai sensi dell'articolo 69 e di quelli dei quali sia proposta all'Assemblea l'assegnazione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 1. Può altresì disporre la stampa di un progetto di legge ove ne faccia richiesta un gruppo parlamentare, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.

**Art. 68-bis (pubblicazione degli atti parlamentari)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	1. La pubblicazione degli atti, documenti e relazioni presentati alla Camera o deliberati dai suoi organi è effettuata di norma in formato elettronico sul sito internet della Camera. L'Ufficio di Presidenza stabilisce di quali categorie di atti, documenti e relazioni, in ragione della loro rilevanza, debba essere comunque

**disposta la stampa, indicandone i criteri e le condizioni.**

### **Art. 108 (pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale)**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>MODIFICHE PROPOSTE</b>
1. Le sentenze della Corte costituzionale sono <b>stampate, distribuite</b> e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.	1. Le sentenze della Corte costituzionale sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

### **Art. 109 (pubblicazione delle petizioni)**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>MODIFICHE PROPOSTE</b>
3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.	3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è <b>pubblicato secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis</b> .

### **Art. 125 (pubblicazione di risoluzioni del Parlamento europeo e di assemblee internazionali)**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>MODIFICHE PROPOSTE</b>
1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone <b>la stampa</b> e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.	1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.

**Art. 127-bis (pubblicazione delle sentenze della Corte di giustizia CE)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono <b>stampate, distribuite</b> e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.	1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.

**Art. 145 (pubblicazione dei rapporti ISTAT)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.	1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.
2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non appena trasmessi dall'ISTAT.	2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono <b>pubblicati secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis</b> non appena trasmessi dall'ISTAT.

**Art. 147 (pubblicazione dei rapporti CNEL)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<b>1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.</b>	<b>1. Abrogato.</b>
2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione dell'oggetto e delle	1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione dell'oggetto e delle

finalità. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.

finalità. I risultati di tali studi e indagini sono **pubblicati secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis** non appena trasmessi dal CNEL.

**ABROGAZIONE DI NORME SULL'ESAME DEGLI STATUTI DELLE REGIONI AD  
AUT. ORDINARIA**

**Art. 102**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p><b>2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.</b></p>	<p>2. <b>Abrogato.</b></p>
<p>3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

### Art. 103

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. I disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria, o delle relative modificazioni, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente.</p> <p>2. Per l'esame del disegno di approvazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVI sull'esame in sede referente.</p>	<i>Abrogato.</i>

### Art. 104

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale.</p> <p>2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera iscrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.</p> <p>3. Al termine della discussione sul</p>	<i>Abrogato.</i>

progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.

#### Art. 105

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Sul disegno di legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonché sugli eventuali ordini del giorno di reiezione si svolge in Assemblea un'unica discussione.</p> <p>2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.</p> <p>3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

**Art. 106**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p><b>1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'Assemblea li vota, con modalità da cui consegue la verifica del numero legale, dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti.</b></p> <p><b>2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, l'Assemblea delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto.</b></p> <p><b>3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72.</b></p>	<p><b><i>Abrogato.</i></b></p>

## PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA

### ART. 25

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.	4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono <b>in ogni caso</b> predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi <b>dell'Unione europea</b> di cui agli articoli 126- <i>bis</i> e 127.

### Rubrica Capo XXVIII

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON <b>L'UNIONE EUROPEA</b> E CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI INTERNAZIONALI

### ART. 125

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Ogniqualevolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni <b>del Parlamento europeo</b> e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, <b>alla Commissione politiche dell'Unione europea</b> e alla Commissione affari esteri e comunitari.	1. Ogniqualevolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e comunitari.

**ART. 126**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.	1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti <b>dell'Unione europea</b> e dell'attuazione degli accordi <b>relativi all'Unione europea</b> .
2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.	2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati <b>relativi all'Unione europea</b> con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme <b>dell'Unione</b> e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa <b>dell'Unione</b> .

**ART. 126-bis**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro	1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione <b>dell'Unione europea</b> , in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio o in ordine ad affari attinenti agli accordi <b>relativi all'Unione europea</b> o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
competente.	

**ART. 126-ter**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<b>1. L'esame del disegno di legge di delegazione europea e della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare.</b>
	<b>2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'assegnazione del disegno di legge di delegazione europea.</b>
1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.	<b>3. Il disegno di legge di delegazione europea e la relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.</b>
2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche	<b>4. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine</b>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.</p>	<p>di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione <b>consuntiva</b> annuale sulla partecipazione dell'Italia <b>all'Unione europea</b> che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.</p>
<p>3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.</p>	<p>5. Decorso il termine indicato al comma 4, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi <b>venti</b> giorni, conclude l'esame del disegno di legge <b>di delegazione europea</b>, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione <b>consuntiva</b> annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.</p>
<p>4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli</p>	<p>6. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge <b>di delegazione europea</b>, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.	dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.	7. <i>Identico.</i>
6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.	8. La discussione sulle linee generali del disegno di legge <b>di delegazione europea</b> ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione <b>consuntiva</b> annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.
7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.	9. Dopo la votazione finale sul disegno di legge <b>di delegazione europea, che ha luogo nel termine di dieci giorni dalla conclusione dell'esame in sede referente</b> , l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 8. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.
	10. <b>La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di cui al comma 1 è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge di delegazione europea nei termini stabiliti.</b>
	11. <b>Salvi i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, le disposizioni di cui ai commi precedenti</b>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>si applicano anche all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea.</p>

**ART. 126-quater**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>1. Gli strumenti di programmazione politica e legislativa delle Istituzioni dell'Unione europea e la relazione programmatica annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia e al Comitato per la legislazione.</p>
	<p>2. Ciascuna Commissione, nel termine fissato dal Presidente della Camera, esamina le parti dei documenti di cui al comma 1 di propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmessi i pareri alternativi di minoranza presentati in Commissione. Un proponente per ciascun parere alternativo di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Il Comitato per la legislazione esprime un parere sulla base dei parametri di cui all'art. 16-bis, comma 4.</p> <p>3. La Commissione politiche dell'Unione</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>europea conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1, predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati di cui al comma 2.</p> <p>4. Al termine della discussione in Assemblea della relazione di cui al comma 3 possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118.</p>

## ART. 127

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche della Unione europea.</p>	<p>1. Gli atti e progetti di atti dell'Unione europea nonché gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi alla Camera dalle Istituzioni dell'Unione europea, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche della Unione europea e, per gli eventuali effetti finanziari, della Commissione bilancio.</p> <p>1-bis. Su richiesta della Commissione competente, dopo l'avvio della discussione su un documento di cui al comma 1, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge.</p> <p>1-ter. La Commissione può consultare i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome acquisendone</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.
2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.	2. Entro il termine di trenta giorni, e <b>comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare</b> , le Commissioni competenti esaminano il testo in questione e <b>possono votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. La risoluzione, con il testo allegato del parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, è comunicata dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione Politiche dell'Unione europea, il parere da questa espresso è comunque comunicato quando la Commissione competente per materia non si sia espressa.</b>

**ART. 127-bis**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>1. La Commissione politiche dell'Unione europea verifica la conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, trasmessi ai sensi dei Trattati relativi all'Unione europea e dei protocolli allegati. Alla discussione ai fini di tale verifica è invitato il relatore nominato nella Commissione competente per materia.</p> <p>2. La Commissione può consultare i</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6,</p> <p>3. La decisione della Commissione è trasmessa direttamente alla Commissione di merito, nonché al Presidente della Camera.</p> <p>4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione Politiche dell'Unione europea o di uno o più rappresentanti di Gruppi che in Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei componenti dell'Assemblea ovvero di uno o più presidenti di Gruppi che separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, il documento motivato della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà è discusso dall'Assemblea.</p> <p>5. La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione della Commissione politiche dell'Unione europea, da adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il Presidente della Camera iscrive il documento della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>che il procedimento si concluda comunque entro il termine di otto settimane stabilito dai Trattati relativi all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato.</p> <p>6. Nella discussione, oltre che gli interventi del relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti, di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera, del rappresentante del Governo per dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p> <p>7. Al termine della discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto.</p> <p>8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i termini in modo da assicurare la tempestiva conclusione del</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>procedimento.</p> <p>9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della Commissione politiche dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della discussione venti deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito ordine del giorno motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Se non è presentato alcun ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea si intende ritirata.</p> <p>10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo, sono posti in votazione solo ove respinta la decisione favorevole della Commissione, secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.</p> <p>11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'art. 51, comma 2, si procede con votazione nominale con procedimento elettronico.</p>

## ART. 127-ter

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>1. Il Presidente della Camera trasmette alle Istituzioni dell'Unione europea la risoluzione approvata dalla Commissione di settore di cui al comma 2 dell'art. 127, nonché il documento contenente la decisione negativa della Commissione politiche dell'Unione europea o</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>dell'Assemblea sulla conformità al principio di sussidiarietà, che è altresì comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea può essere altresì trasmesso il documento contenente la decisione positiva.</p> <p>2. Il Presidente della Camera trasmette altresì alle Istituzioni dell'Unione europea, su richiesta dell'organo parlamentare competente, ogni altro atto di indirizzo approvato dalla Camera concernente l'attività dell'Unione europea.</p>

**ART. 127-quater**

TESTO VIGENTE (ART. 127-BIS)	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.</p>	<p>1. Le sentenze della Corte di Giustizia <b>dell'Unione europea trasmesse dal Governo</b> sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.</p>

**ART. 127-quinquies**

TESTO VIGENTE (ART. 127-TER)	MODIFICHE PROPOSTE
<p>2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.</p>	<p>2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea <b>nonché rappresentanti delle altre istituzioni e organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi</b> a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su</p>

TESTO VIGENTE (ART. 127-TER)	MODIFICHE PROPOSTE
	materie di loro competenza. <b>Possono altresì svolgere, dopo l'effettiva assunzione delle funzioni, audizioni dei membri italiani delle istituzioni e organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi, designati o proposti dal Governo.</b>

## PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

### Art. 24 (calendario)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.</p>	<p>3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. <b>Ove l'esame di un argomento inserito nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione non si concluda, ed i Gruppi ne richiedano la trattazione nell'ambito di un calendario successivo, il Presidente della Camera ne dispone l'iscrizione prioritaria al di fuori dei criteri di cui al comma 2 ed al presente comma.</b> Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione, <b>salvo diverso accordo con i Gruppi richiedenti.</b> All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
<p>5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.</p>	<p>5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, <b>indicando i giorni dedicati alla discussione degli argomenti iscritti su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi del comma 3 dell'articolo 24.</b> Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni, <b>nonché gli orari di inizio e conclusione delle sedute e delle fasi delle stesse in cui si svolgeranno le votazioni. Sono destinati ai lavori delle Giunte e delle Commissioni il pomeriggio del martedì e la mattina del mercoledì e del giovedì, per una fascia oraria di almeno tre ore in ciascuna giornata.</b> Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è <b>pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera.</b></p>
<p>7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti <b>nel calendario dei lavori dell'Assemblea</b>, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e</p>	<p>7. <b>Al fine di assicurare l'effettiva realizzazione delle previsioni contenute nel calendario dei lavori dell'Assemblea</b>, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, <b>stabilisce il contingentamento dei tempi della discussione di ciascun argomento iscritto in rapporto alla sua complessità e tenendo conto del totale del tempo disponibile nelle sedute dedicate al loro esame.</b> <b>7-bis. La Conferenza dei presidenti di</b></p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, <b>i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame.</b> Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.</p>	<p><b>Gruppo stabilisce anzitutto il tempo complessivo da destinare all'esame di un argomento.</b> Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, <b>il tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. La Conferenza stabilisce il tempo destinato agli interventi a titolo personale dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo in misura non inferiore ad un quinto di quello assegnato al Gruppo stesso per ciascuna fase.</b> Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo <b>nonché dei progetti di legge e delle mozioni iscritti nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione,</b> la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza, <b>di regola non inferiore ai due terzi del tempo complessivamente disponibile, purché la consistenza complessiva dei gruppi di opposizione sia pari almeno a un quarto dei componenti della Camera.</b></p>
<p>8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato</p>	<p>8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma <b>7-bis</b>, è comunque</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo <b>non inferiore alla durata massima di un intervento nella discussione. Per le fasi successive, è assicurato ad ogni Gruppo un tempo non inferiore a quindici minuti.</b> La ripartizione dei tempi destinati all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali <b>che non abbiano particolare rilevanza politica</b> è effettuata <b>senza distinzioni di fasi ed a ciascun Gruppo è assegnato un tempo minimo di cinque minuti.</b>
9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.	9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7, <b>7-bis</b> e 8.
10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.	10. Nella ripartizione di cui ai commi 7, <b>7-bis</b> e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore <b>alla metà</b> di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

### Art. 30 (rapporto fra lavori d'Aula e di Commissione)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
5. Salva autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni	5. Salva autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni

non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.	non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali <b>hanno luogo sedute con votazioni</b> dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.
--	--

## ORDINE DEL GIORNO DI SEDUTA

### Art. 26

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.</p>	<p>1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora <b>della seduta successiva, sulla base del programma e del calendario vigenti.</b></p>
<p><b>2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1.</b></p>	<p><b>2. Abrogato</b></p>

### Art. 82

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p><b>2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 14 dell'articolo 79,</b> l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee</p>	<p>2. L'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato, <b>di norma,</b> almeno il <b>giorno precedente</b> all'inizio della discussione sulle linee generali.</p>

generali.	
-----------	--

**STATUTO DELL'OPPOSIZIONE**

*(N.B. altre disposizioni riconducibili allo statuto dell'opposizione sono contenute in altre parti dell'articolato)*

**Art. 16**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93.	2. <i>Identico.</i>
	<b>1-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta per l'esame delle questioni di interpretazione del Regolamento ove ne facciano apposita richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un terzo dei componenti della Camera.</b>

**Art. 40**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<b>6. Non è ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3.</b>

**Art. 41**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<b>1-bis.</b> Sugli argomenti iscritti in calendario su proposta dei Gruppi di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno, di rinvio in Commissione o di rinvio dell'esame, salvo il consenso dei Gruppi interessati.

**Art. 77**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<b>4.</b> Qualora sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione un progetto di legge inserito nel calendario dei lavori nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione, la Commissione non può procedere all'abbinamento con altri progetti di legge se non vi sia l'assenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione o se non sia già in corso di esame altro progetto di legge vertente sulla stessa materia. Ove non vi siano le condizioni per l'abbinamento, gli emendamenti approvati dalla Commissione senza il consenso del Gruppo richiedente l'iscrizione sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione.
	<b>5.</b> Ove il Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione esprima il suo assenso a che la Commissione proceda all'esame abbinato di tutti i progetti di legge vertenti sulla stessa materia, non

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<b>trovano applicazione il comma 4 del presente articolo, l'articolo 40, comma 6, l'articolo 41, comma 1-bis, e l'articolo 79, comma 9-bis.</b>

**Art. 79**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<b>9-bis. La Commissione che, nell'esame di un progetto di legge iscritto nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione, abbia approvato, ai sensi dell'articolo 77, comma 4, emendamenti senza il consenso del rappresentante in Commissione del Gruppo richiedente l'iscrizione, riferisce sul testo originario del progetto di legge. In tal caso gli emendamenti approvati sono allegati alla relazione per l'Assemblea, intendendosi ripresentati in Assemblea come emendamenti della Commissione.</b>

**Art. 87**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<b>1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.</b>	<b>1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo. Non sono ammessi subemendamenti, né richieste di votazione per parti separate.</b>

## DISCIPLINA DELLE DISCUSSIONI E DEI TEMPI DI INTERVENTO

### Art. 39 (durata generale degli interventi)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.	1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i <b>quindici</b> minuti.
5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, <b>di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.</b> E' in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.	5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia <b>ed è aumentato a venti minuti</b> per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale <b>ed</b> elettorale. E' in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

### Art. 40 (questioni pregiudiziali e sospensive)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa	1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, <b>può essere sollevata per motivi di costituzionalità o di merito.</b> Essa deve essere <b>proposta entro la conclusione della</b> discussione stessa da <b>dieci deputati o un presidente di Gruppo</b> in Assemblea e da <b>tre deputati</b> in

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.	Commissione in sede legislativa.
2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, <b>se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.</b>	2. Le questioni pregiudiziali sono discusse e poste in votazione <b>una volta conclusa la discussione sulle linee generali e prima di passare all'esame degli articoli.</b>
3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.	3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di <b>cinque minuti</b> . Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.
4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. <b>Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo.</b> Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.	4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione <b>in sede legislativa</b> decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.
5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.	5. <b>La stessa disciplina si applica alla questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate.</b> In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione <b>in sede legislativa</b> decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

#### Art. 41 (interventi sull'ordine dei lavori)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.	1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale <b>purchè vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea.</b> In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di <b>tre</b> minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.
	<b>1-bis. Ogni altro richiamo o intervento, la cui durata non può comunque eccedere i due minuti, ha luogo al termine della seduta ovvero, in casi di particolare importanza e urgenza, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno o prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo. Sono in ogni caso svolti al termine della seduta gli interventi per sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo e per fatto</b>

	<b>personale.</b>
--	-------------------

### Art. 50 (durata generale delle dichiarazioni di voto)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.	1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, <b>salva diversa previsione del Regolamento, è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</b>
2. Se i ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti a norma dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.	2. <i>Identico</i>
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.	3. <i>Identico</i>

### Art. 83 (discussione generale)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle	1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di <b>quindici</b> minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.	ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano <b>intervenire a titolo personale</b> , stabilendo le modalità e i limiti di <b>durata</b> degli interventi <b>tenendo conto del tempo complessivo riservato nel contingentamento a tali interventi ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 24.</b>
1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.	1-bis. <i>Identico</i>
2. Quando <b>venti deputati</b> o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.	2. Quando uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di consistenza numerica <b>almeno pari a venti deputati</b> ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare <b>di deputati ad essi appartenenti</b> , ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.
3. I relatori e il Governo possono replicare	3. <i>Identico.</i>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
al termine della discussione.	
<b>4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.</b>	<b>4. Abrogato</b>
<b>5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.</b>	<b>5. Abrogato</b>

**Art. 85 (discussione sul complesso degli emendamenti di ciascun articolo)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame <b>di ciascun articolo e del complesso</b> degli emendamenti e articoli aggiuntivi <b>ad esso</b> proposti.	1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti <b>a ciascun articolo.</b>
1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la	<b>1-bis. Identico</b>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.	
<b>2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.</b>	<b>2. Abrogato</b>
<b>3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86.</b>	<b>3. Abrogato.</b>
<b>4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non</b>	<b>4. Abrogato.</b>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.	
<p>5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>	<p>5. <i>Abrogato.</i></p>
<p>6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.</p>	<p>6. <i>Abrogato</i></p>
<p>7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. <b>Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle</b></p>	<p>7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti a un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, purchè in numero inferiore alla metà</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p><b>votazioni precedenti.</b> Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi</p>	<p><b>dei componenti del Gruppo stesso,</b> stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>
<p>8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. <b>Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.</b> E' altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.</p>	<p>8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. E' altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.</p>

#### Art. 86 (ritiro di emendamenti)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
8. Chi ritira un emendamento ha diritto di	8. Chi ritira un emendamento <b>in corso di</b>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.</p>	<p><b>seduta</b> ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i <b>due</b> minuti. Un emendamento ritirato <b>in corso di seduta</b> dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo. <b>Gli emendamenti ritirati prima della seduta, o durante la seduta ma prima che l'Assemblea passi alla trattazione del provvedimento cui si riferiscono, non possono in nessun caso essere fatti propri.</b></p>

#### Art. 91 (dichiarazioni di voto finale)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49.</p>	<p>1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49. <b>Hanno facoltà di intervenire per dichiarazione di voto per non più di dieci minuti un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendone le modalità e i limiti di durata.</b></p>

## ASSEGNAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE ALLE COMMISSIONI

### Art. 72 (assegnazione dei progetti di legge)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea e ne dà notizia in aula. Se nei due giorni successivi all'annuncio un Presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.</p>	<p>1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea. <b>L'annuncio della loro assegnazione è pubblicato in allegato al Resoconto delle sedute dell'Assemblea. L'assegnazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, dei disegni di legge di bilancio, di stabilità e collegati alla manovra economica è annunciata all'Assemblea.</b></p>
<p>2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.</p>	<p>2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge <b>di contenuto identico a quello</b> di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.</p>
<p><b>3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.</b></p>	<p><b>3. Abrogato.</b></p>
<p>4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.</p>	<p><b>4. Spetta al Presidente della Camera definire qualsiasi questione di competenza che sia posta da un presidente di gruppo o da una o più Commissioni. Il Presidente, se lo ritiene necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.</b></p>

**Art. 96-bis (assegnazione dei disegni di legge di conversione)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. <b>La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.</b> I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.</p>	<p>1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.</p>

**ESAME IN COMMISSIONE IN SEDE CONSULTIVA****Art. 73 (assegnazione; pareri)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.</p>	<p><b>1. Il Presidente della Camera, nel disporre l'assegnazione di un progetto di legge ai sensi dell'art. 72, individua le Commissioni competenti ad esprimere un parere sul medesimo progetto di legge.</b> La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.</p>
<p>1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.</p>	<p>1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. <b>Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, sono sempre acquisiti ai sensi del presente comma i pareri della Commissione giustizia relativamente alle norme recanti sanzioni, quelli della Commissione finanze relativamente alle disposizioni di carattere tributario</b></p>

	<p>e quelli della Commissione lavoro pubblico e privato relativamente agli aspetti concernenti il pubblico impiego, alla materia previdenziale e alla tutela degli spazi propri dell'autonomia contrattuale, nonché quelli della Commissione politiche dell'Unione europea.</p> <p><b>1-ter.</b> In caso di progetti di legge contenenti un complesso di disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, ove il parere di quest'ultima rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate e la Commissione medesima ne faccia espressa richiesta, esse si intendono incluse nel testo del provvedimento salvo che la Commissione che procede in sede referente non le respinga o le modifichi, indicandone le ragioni nella relazione all'Assemblea.</p>
<p>2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, <b>di norma</b>, nel termine di otto giorni dall'effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. <b>La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali e in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera.</b> Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame</p>	<p>2. La Commissione <b>in sede consultiva</b> esprime il <b>parere entro il termine indicato dalla Commissione competente in sede referente e stabilito in relazione all'organizzazione complessiva del procedimento definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 79.</b> Il termine deve essere comunque <b>congruo in relazione alla complessità del testo.</b> Se il termine scade senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto; <b>la Commissione non può procedere a deliberazioni conclusive se, alla scadenza del termine indicato, non sia pervenuto il parere richiesto ai sensi dei commi 1-</b></p>

del progetto.	<p><b>bis e 1-ter del presente articolo ovvero ai sensi degli articoli 74 e 75, a meno che il progetto di legge sia iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La Commissione può rinnovare la richiesta per una sola volta, indicando un nuovo termine, scaduto il quale, in assenza del parere, essa può comunque procedere anche a deliberazioni conclusive.</b></p> <p><b>2-bis. All'esame in sede consultiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6.</b></p>
<p>3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con l'illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: &lt;&lt;nulla osta all'ulteriore corso del progetto&gt;&gt;.</p>	<p>3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con l'illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: &lt;&lt;nulla osta all'ulteriore corso del progetto&gt;&gt;. È <b>posto in votazione per primo il parere proposto dal relatore la cui approvazione preclude le eventuali proposte alternative.</b></p>
<p><b>4. La Commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la Commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.</b></p>	<p><b>4. Abrogato.</b></p>

**Art. 74 (parere della Commissione Bilancio)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.</p>	<p>3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. <b>Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente.</b> Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.</p>

**Art. 75 (parere della Commissione Affari costituzionali)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. La Commissione affari costituzionali e la <b>Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73</b>, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e <b>su quelli concernenti il pubblico impiego</b>. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.</p>	<p>1. La Commissione affari costituzionali esprime parere sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge. La Commissione affari costituzionali è chiamata altresì ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative, <b>avendo riguardo in particolare al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione</b>, e della legislazione generale dello Stato.</p>
<p>2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e <b>dalla Commissione lavoro</b> sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del</p>	<p>2. <b>Il parere espresso</b> dalla Commissione affari costituzionali è <b>stampato e allegato</b> alla relazione scritta per l'Assemblea. <b>Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate,</b></p>

<p>progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.</p>	<p><b>esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente.</b> Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate <b>nel parere</b>, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.</p>
---	---

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### ART. 16-bis (composizione e funzioni)

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.	1. Il Comitato per la legislazione è composto da <b>ventuno</b> deputati, <b>nominati</b> dal Presidente della Camera <b>non appena costituiti i Gruppi parlamentari, tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di rappresentatività e di proporzionalità.</b>
2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.	2. <b><i>Il Presidente del Comitato è eletto nella prima riunione fra i rappresentanti dei Gruppi di opposizione.</i></b> <i>(Ipotesi alternative formulate in seno al Comitato:</i> - <b><i>Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Camera</i></b> - <b><i>Un componente appartenente ai gruppi della maggioranza ed uno appartenente ai gruppi di opposizione, eletti dal Comitato nella prima riunione, si alternano alla presidenza ed alla vicepresidenza in turni di durata pari a trenta mesi).</i></b>
	<b>2-bis. Il Comitato elegge altresì un Vicepresidente e due segretari.</b>
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.	3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. <b>Il parere è espresso entro il termine indicato dalla Commissione competente in sede referente e stabilito in relazione all'organizzazione complessiva del procedimento definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 79. Il termine deve essere comunque congruo</b>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
	<p><b>in relazione alla complessità del testo. Se, alla scadenza del termine indicato, il Comitato non ha espresso il parere, la Commissione competente per il merito non può procedere a deliberazioni conclusive a meno che il progetto di legge sia iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La Commissione può rinnovare la richiesta per una sola volta, indicando un nuovo termine, scaduto il quale, in assenza del parere del Comitato, essa può comunque procedere anche a deliberazioni conclusive. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore nella Commissione di merito e il rappresentante del Governo.</b></p>
<p>4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.	
5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.	5. <i>Identico</i>
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.	6. <b>Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.</b> Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.
6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.	6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge <b>e i progetti di legge dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 69.</b> Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.	7. <i>Identico</i>
	<b>8. Il Comitato, sulla base dell'attività consultiva svolta, cura un costante monitoraggio delle politiche della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa ed all'uso delle fonti. A tal fine, può procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144 del Regolamento.</b>

**ART. 86 (trasformazione delle condizioni in emendamenti)**

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.	4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. <b>La medesima disciplina si applica alle condizioni contenute nel parere reso</b>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
	<b>dal Comitato per la legislazione, purchè formulate in modo specifico e testuale.</b>

### ART. 96-bis (parere sui decreti-legge)

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. <b>La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.</b> I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.</p>	<p>1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione. <b>Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione competente in sede referente, il Comitato per la legislazione esprime un ulteriore parere sui testi del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultanti dall'approvazione degli emendamenti in Commissione, avente ad oggetto le sole modifiche introdotte dalla Commissione. Ove il Comitato non</b></p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
	<p><b>esprima il parere entro i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente, esso può essere utilmente reso direttamente all'Assemblea ed è annunciato dal Presidente della Camera. La mancata espressione del parere da parte del Comitato non determina alcun impedimento alla prosecuzione e conclusione dell'esame in Commissione e in Assemblea. Si applica l'art. 16-bis, comma 6, primo e secondo periodo.</b></p>

**ART. 96-ter (parere sugli schemi di atto normativo del Governo)**

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>1. Gli schemi di atti normativi del Governo, trasmessi alla Camera per il parere parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per materia secondo le disposizioni dell'articolo 143, comma 4.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implicino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.</p>	<p>2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implicino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. <b>Sono assegnati al Comitato per la legislazione gli schemi di cui al comma 1 recanti testi unici.</b></p>
<p>3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale i suddetti</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>schemi sono assegnati per il parere ai sensi del comma 1 trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinché esso li esamini. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo.</p>	

### ART. 123-bis (disegni di legge collegati)

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.</p>	<p>3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. <b>Non possono inoltre essere ripresentati in Assemblea gli emendamenti già presentati presso la Commissione, ma in quella sede ritirati, nonché i nuovi emendamenti, non previamente presentati presso la Commissione, riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione stessa, ovvero che non risultino consequenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Possono essere presentati gli</b></p>

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>IPOTESI DI RIFORMA</b>
	<b>emendamenti che riproducono condizioni poste nel parere del Comitato per la legislazione formulate in modo testuale.</b>

**ESAME IN SEDE REFERENTE E TEMPI MINIMI PER LA COMMISSIONE;  
PROCEDURA D'URGENZA; EMENDAMENTI**

*(v. anche sopra art. 24, comma 5, sui tempi di lavoro Aula/Commissioni)*

**Art. 23 (tempi minimi per le Commissioni e divieto di iscrizione in calendario  
con la formula “ove concluso dalla Commissione”)**

TESTO VIGENTE	NUOVA IPOTESI DI MODIFICA
<p>5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.</p>	<p>5. I progetti di legge <b>non possono essere</b> inseriti nel programma e nel calendario <b>prima che siano interamente decorsi i termini indicati all'articolo 81</b>. Può derogarsi a tali termini soltanto <b>nei seguenti casi:</b></p> <p><b>a) quando la Commissione, all'atto della definizione del calendario o del programma o della loro modifica, abbia già concluso l'esame del provvedimento;</b></p> <p><b>b) quando sull'iscrizione per una data anteriore sussista il consenso di presidenti di gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti la Camera;</b></p> <p><b>c) per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99 e per i disegni di legge di ratifica.</b></p>

**Art. 69 (urgenza)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo <b>o dieci deputati</b></p>	<p>1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo <b>o un presidente di Gruppo</b> possono chiedere che ne sia dichiarata</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.	<b>l'urgenza e che ne sia fissato un termine per la deliberazione finale.</b>
2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.	2. <i>Identico</i>
3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, <b>ultimo periodo.</b>	3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. <b>Se nell'ambito di un programma è dichiarata l'urgenza, su richiesta del Governo o di Gruppi della maggioranza, di un numero di progetti di legge pari al limite massimo sopra indicato, in sede di formazione del programma successivo è assicurata la dichiarazione d'urgenza di almeno un progetto di legge richiesto dai gruppi delle opposizioni, a meno che questi vi rinuncino.</b> Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, <b>né di ogni altro provvedimento del quale la Costituzione o il Regolamento stabiliscano termini specifici per la conclusione dell'esame.</b>
	4. La Commissione esamina in via prioritaria il progetto di legge dichiarato urgente, organizzando i propri lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato. I progetti di legge

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>dichiarati urgenti sono contestualmente deferiti al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis per l'espressione di un parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.</p>
	<p>5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'art. 24 ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera, organizza il tempo disponibile per l'esame in Assemblea dei disegni di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza su richiesta del Governo o di un Gruppo della maggioranza assicurando ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza, di regola non inferiore ai due terzi del tempo complessivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se la consistenza numerica complessiva dei gruppi di opposizione è pari o inferiore ad un quarto dei componenti della Camera.</p>

#### Art. 79 (esame in sede referente)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista</p>	<p>1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23,</p>

<p>dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.</p>	<p>comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione <b>predispone un'organizzazione del procedimento idonea a garantire il rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 81 per la conclusione dell'esame in sede referente, indicando anche il termine per la presentazione degli emendamenti, che deve essere congruo rispetto ai tempi complessivamente disponibili, ed il numero massimo di emendamenti da votare, che deve tenere conto di quanto garantito dal comma 10, primo periodo. È di regola riservato almeno un quarto del tempo disponibile allo svolgimento delle attività conoscitive, ivi comprese quelle richieste da uno o più Gruppi di opposizione ai sensi del comma 6.</b> Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno il <b>giorno precedente</b> alla data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.</p>
	<p><b>1-bis.</b> Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di conversione di decreti-legge è di norma non inferiore a otto giorni dalla data di presentazione alla Camera o dalla data di trasmissione dal Senato, ove questa abbia luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale. Negli altri casi il termine, che deve essere comunque congruo, è stabilito tenendo conto dei tempi complessivamente disponibili.</p>
<p>2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi</p>	<p>2-9. <i>Identici.</i></p>

informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.

3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.

4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:

a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguire i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;

b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;

c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;

d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può

richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6,

<p>ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.</p> <p>8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.</p> <p>9. La Commissione può nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.</p>	
<p>10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore.</p>	<p>10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore. <b>Il Presidente dichiara in ogni caso irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri o comunque volti a modificare uno o più articoli senza che fra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico-normativa.</b></p>

<p>12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.</p>	<p>12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza <b>può recare</b> un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.</p>
<p>14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.</p>	<p>14. La relazione della maggioranza <b>con il testo della Commissione</b> e, se presentate, quelle di minoranza <b>con i testi alternativi</b> sono <b>stampati e distribuiti</b> almeno <b>un'ora prima</b> che si apra la discussione <b>in Assemblea. La Commissione, per ragioni di urgenza, può chiedere che non si proceda alla stampa delle relazioni e che esse siano direttamente svolte in Assemblea. Sono comunque stampati i pareri espressi ai sensi degli articoli 16, comma 5, 73, commi 1-bis e 1-ter, 74, comma 3, 75, comma 2, e 126, comma 2.</b></p>

#### Art. 81 (termini per l'esame in sede referente)

TESTO VIGENTE	NUOVA IPOTESI DI MODIFICA
<p>1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.</p>	<p>1. <b>Fatti salvi i termini previsti dal Regolamento per i procedimenti speciali</b>, le Commissioni <b>concludono l'esame dei</b> progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea nel termine di due</p>

	mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. <b>Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.</b>	2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a <b>venticinque giorni</b> per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza, <b>di cui almeno dieci devono decorrere dalla data della dichiarazione d'urgenza, e a quindici giorni</b> per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

**Art. 85-bis (votazione degli emendamenti in Assemblea)**

TESTO VIGENTE	NUOVA IPOTESI DI MODIFICA
1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi. In tal caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.	1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi. In tal caso è garantita <b>a ciascun Gruppo di consistenza numerica pari o inferiore a trenta deputati</b> , con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di <b>un emendamento per ogni articolo. Per i gruppi di consistenza maggiore, tale quota è aumentata, per ciascun articolo, di un emendamento aggiuntivo ogni ulteriori trenta deputati. Sono in ogni caso posti in votazione, se ne sia fatta richiesta, gli emendamenti presentati ai sensi dell'articolo 87, comma 1-bis.</b>
	<b>1-bis.</b> Ove sia fatta applicazione del comma 1, su ciascun emendamento e articolo aggiuntivo della Commissione e del Governo presentato ai sensi dell'articolo 86, comma 5, è garantita a ciascun Gruppo la presentazione e la

	<p><b>votazione di un subemendamento. Per i Gruppi di consistenza superiore a trenta deputati tale quota è aumentata di un ulteriore subemendamento ogni trenta deputati.</b></p>
	<p><b>1-ter. Per i progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, primo periodo, nonché per ogni altro progetto di legge su richiesta, all'atto dell'iscrizione del progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea, di un quarto dei componenti la Camera o di uno o più presidenti di Gruppi che separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, è garantita la votazione, qualora si proceda a votazioni riassuntive o per principi, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del comma 1, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso. Salvo accordo unanime dei Gruppi, la richiesta di ampliamento della quota di emendamenti da votare di cui al presente comma non può avere ad oggetto il disegno di legge di bilancio, il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea.</b></p>
<p>2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1 è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai</p>	<p>2. Ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge <b>non si applica il comma 1 e</b> la quota indicata al comma 1-ter è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo. <b>La quota</b> si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di</p>

singoli articoli del decreto-legge.	legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.
3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.	3. <i>identico</i>
4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.	4. <i>identico</i>

**Art. 86 (ammissibilità degli emendamenti; divieto dei maxiemendamenti; emendamenti c.d. “fuori sacco”)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, <b>di regola</b> , presentati e svolti nelle Commissioni. Possono <b>comunque</b> essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.	1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati e svolti nelle Commissioni. Possono essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché <b>strettamente attinenti all'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione</b> , entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.
	<b>1-bis.</b> Il Presidente dichiara in ogni caso irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri o comunque volti a modificare uno o più articoli senza che fra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico-normativa.

<p>2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>2-bis. La procedura di cui al comma 2 si applica altresì agli emendamenti da valutare con riferimento al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, che a tal fine sono trasmessi alla Commissione Affari costituzionali.</b></p>
<p>3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali</p>	<p>5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. <b>Tali emendamenti sono trasmessi alla Commissione che li esamina ai sensi del comma 3, ultimo periodo, e non possono essere posti in votazione in Assemblea prima del</b></p>

<p>emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.</p>	<p><b>giorno successivo a quello in cui sono stati presentati.</b> Trenta deputati, uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica <b>ovvero il Presidente del Gruppo misto</b> possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.</p>
--	---

**Art. 96-bis (emendamenti sui decreti-legge)**

TESTO VIGENTE	NUOVA IPOTESI DI MODIFICA
<p>7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. <b>Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.</b></p>	<p>7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, <b>nonché quelli che risultino in contrasto con i limiti di contenuto dei decreti-legge previsti dalla legislazione vigente. Sono in ogni caso inammissibili gli emendamenti recanti deleghe legislative, anche se riferiti al disegno di legge di conversione.</b></p> <p>8. <b>Gli emendamenti, nei limiti previsti dal comma 7, devono essere presentati in Commissione. Non possono essere ripresentati in Assemblea gli emendamenti già presentati presso la Commissione, ma in quella sede ritirati, nonché i nuovi emendamenti, non</b></p>

	<p><b>previamente presentati presso la Commissione, riferiti a parti del testo non modificate nè introdotte dalla Commissione stessa, o che non risultino consequenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Possono essere presentati gli emendamenti che riproducono condizioni poste nel parere del Comitato per la legislazione formulate in modo testuale.</b></p>
--	--

## ORDINI DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

### Art. 88 (ordini del giorno)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.</p>	<p><b>1. Gli ordini del giorno contengono impegni rivolti al Governo, nell'ambito delle sue competenze, ad assumere determinate iniziative in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame.</b> Nel corso della discussione degli articoli, <b>nel termine stabilito dal Presidente,</b> ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno; <b>ciascun Gruppo può segnalare ai fini del parere del Governo e della votazione complessivamente un numero di ordini del giorno non superiore ad un ventesimo della propria consistenza numerica. È garantita comunque la votazione di un ordine del giorno per ciascun Gruppo.</b></p> <p><b>1-bis. Una volta concluso l'esame degli articoli, il Governo esprime il proprio parere sugli ordini del giorno segnalati dai Gruppi ai fini della votazione. Su ciascun ordine del giorno del quale i proponenti insistano per la votazione è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo, oltre che al proponente. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo Misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendone le modalità e i</b></p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<b>limiti di durata. Gli ordini del giorno ritirati dai proponenti non possono essere fatti propri da altri deputati.</b>
2. <b>Non possono essere presentati</b> ordini del giorno che reproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. <b>In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.</b>	2. <b>Non sono ammissibili</b> ordini del giorno che reproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.

#### Art. 89 (ammissibilità)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. <b>Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.</b>	Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione.

## QUESTIONE DI FIDUCIA

### Art. 116 (questione di fiducia)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.</p>	<p>1. Se il Governo pone la questione di fiducia <b>sul mantenimento di uno o più articoli, ovvero</b> sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, <b>si procede prioritariamente alla votazione dell'oggetto al quale la questione di fiducia è riferita.</b> La questione di fiducia può essere posta solo dopo che l'Assemblea sia passata all'esame degli articoli.</p>
	<p><b>1-bis.</b> La Conferenza dei presidenti di gruppo, con il consenso dei presidenti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera, ovvero, in mancanza di tale maggioranza, il Presidente della Camera, stabiliscono:</p> <p><b>a) i tempi e le modalità di svolgimento della discussione sulla questione di fiducia, limitata ad un rappresentante per Gruppo e per componente politica del Gruppo misto;</b></p> <p><b>b) l'individuazione delle fasi oggetto di ripresa televisiva diretta da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;</b></p> <p><b>c) l'orario della votazione fiduciaria e i tempi e le modalità delle relative dichiarazioni di voto ai sensi del comma 3;</b></p> <p><b>d) i tempi e le modalità di svolgimento</b></p>

	<b>della discussione degli ordini del giorno nei casi di cui al comma 2-bis.</b>
<p>2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.</p>	<p>2. Se il voto della Camera sull'approvazione dell'articolo è favorevole si intendono respinti tutti gli emendamenti <b>ad esso riferiti; se è favorevole all'approvazione dell'emendamento sono preclusi tutti gli emendamenti riferiti alla medesima porzione di testo.</b></p>
	<p><b>2-bis.</b> Se il progetto di legge consiste in un solo articolo e il Governo pone la fiducia sulla sua approvazione, l'Assemblea procede direttamente alla votazione finale del progetto, previo svolgimento della discussione di cui al comma 1, comprensiva anche dell'esame degli ordini del giorno di istruzione al Governo. Allo stesso modo si procede, se il Governo, concluso l'esame degli articoli, pone la questione di fiducia sulla approvazione nel suo complesso di un progetto di legge.</p>
<p>3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale <b>non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi.</b> Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un</p>	<p>3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo <b>per dieci minuti.</b> Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i</p>

voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.	limiti di tempo degli interventi.
	<b>3-bis. Se la questione di fiducia è posta su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione si procede direttamente alla votazione, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto ai sensi del comma 3, e si intendono respinti tutti gli altri documenti oggetto di esame congiunto.</b>
4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano <b>o per scrutinio segreto.</b>	4. La questione di fiducia non può essere posta su <b>progetti di legge costituzionale o elettorale</b> , proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano.
	<b>5. L'eventuale posizione della questione di fiducia da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.</b>

**Art. 154 (norma transitoria)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<b>2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia,</b>	<b>Abrogato. (v. art. 116, c. 5)</b>

<p><b>l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.</b></p>	
--	--